

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1333 del 19/03/2021
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero in Svizzera. Notificatore Lucy Plast spa. Notifica IT 026769.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1314 del 15/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero in Svizzera. Notificatore Lucy Plast spa. Notifica IT 026769.

- Notifica: IT 026769
- Notificatore: Lucy Plast spa, zona Ind.le Boschetto sn, 06026 Pietralunga (PG) (Italia - IT)
- Produttore rifiuto: Ecotrade srl, loc. Cabina, via dell'Industria 44, 29020 Vigolzone (PC) (Italia - IT)
- Destinatario/impianto intermedio: (operazione R12) Neue Plastrec AG, Hardstrasse 11, 5301 Siggenthal Station (Svizzera - CH)
- Destinatari/impianti finali: (operazione R1) presso ditta Holcim AG - impianti di Zementwerk Siggenthal, Zementweg 1 5303 Würenlingen - di Usine de ciments d'Eclépens, 1312 Eclépens - di Zementwerk Untervaz, 7204 Untervaz (Svizzera - CH)

Approvazione della notifica IT 026769

I. Decisione

1) La notifica IT 026769 per il trasporto dei seguenti rifiuti:

- codice EER: 070213
- codice Y: Y48
- quantità totale: 1500 t.
- numero di spedizioni: 60
- destinatario intermedio (operazione R12) Neue Plastrec AG, Hardstrasse 11, 5301 Siggenthal Station (Svizzera - CH)

è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

2) la presente Decisione è valida dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al **31/01/2022** (vedi consenso dell'autorità di destinazione – Ufficio federale dell'ambiente UFAM del 15/02/2021 – BAFU-347.431-37146/2163);

3) la presente Decisione non è trasferibile;

4) la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

5) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;

7) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione e dell'accettazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al D.M. 370/1998 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., fermo restando la possibilità di procedere anche per tranches successive, in conformità all'art. 6, comma 8, del Reg. (CE) n. 1013/2006;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

1) per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potranno essere utilizzate esclusivamente le società autotrasportatrici indicate nella documentazione allegata alla notifica IT 026769 trasmessa con nota del 19/01/2021 (prot. Arpae n. 6463) e da altre eventuali successive

integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano devono essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 2) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9. del documento di notifica e del documento di movimento;
- 3) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 4) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 5) i rifiuti devono essere trasportati direttamente agli impianti indicati nella notifica, senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
- 6) preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica in esame (ALLEGATO 8) trasmesso con nota del 19/01/2021 (prot. Arpae n. 6463), l'itinerario è costituito dal percorso via strada dal produttore dei rifiuti all'impianto della ditta Neue Plastrec AG e successivamente agli impianti Holcim AG "SIGGENTHAL – 393 km", "UNTERVAZ – 535 km", "ECLEPENS – 588 km" nonché da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Le variazioni al percorso da utilizzare come alternativa in caso di circostanze impreviste, dovranno essere preventivamente comunicate a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
- 4) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/2008, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.;

- 5) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti;
- 7) ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
- il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
- 8) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.)), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
- 9) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti/recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti/recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
- 10) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 11) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio (Neue Plastrec AG) deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto recupero intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). Al riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio (Neue Plastrec AG), presso cui verrà svolta l'operazione di recupero R12 sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale, identificati con codice EER 070213, che saranno sottoposti ad operazioni di trattamento secondo le specifiche tecniche autorizzate;
- 12) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio (Neue Plastrec AG) deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesti l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale (R1) dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dall'impianto finale (Holcim AG) a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'operazione di recupero finale (R1), i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice EER 070213;

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

Il produttore dei rifiuti (Ecotrade srl) è in possesso di valida autorizzazione alla detenzione dei rifiuti oggetto della notifica;

L'impianto intermedio (Neue Plastrec AG) e l'impianto di destinazione finale (Holcim AG) risultano in possesso di autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto;

La ditta Lucy Plast spa ha presentato dichiarazione sostitutiva del Certificato Penale del Casellario Giudiziale, sottoscritta dal Sig. Meniconi Donatello legale rappresentante della stessa ditta Lucy Plast spa in data 14/01/2021, in cui dichiara (rif. Doc. Prot. n. 2701/20 del 19/01/2021) che non risultano condanne a suo carico;

La ditta Lucy Plast spa ha presentato autocertificazione antimafia sottoscritta in data 04/12/2020 dal Sig. Meniconi Donatello in qualità di legale rappresentante della medesima società;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il primo versamento di importo pari a € 129,11 effettuato dalla società Lucy Plast spa con bonifico bancario;

Nella presente proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Ettore Niccoli, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC
(Dr.sa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.